



Regione Lombardia

DECRETO N. 72

Del 11/01/2022

Identificativo Atto n. 80

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PAVIA A PREVENZIONE DELL'INSORGENZA DI FOCOLAI DI PESTE SUINA AFRICANA (PSA) NEI CINGHIALI

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE

VISTI:

- il DPR 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- il Regolamento UE 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
- il Regolamento delegato UE 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento UE 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- il Regolamento di esecuzione UE 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della Peste Suina Africana;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e, in particolare, l'art.19 comma 1, che prevede la possibilità da parte delle Regioni, di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;
- la legge regionale 2 agosto 2004 n. 17 "Calendario venatorio regionale" e, in particolare, l'art. 1 comma 7, che dispone che la Regione può, con provvedimento del dirigente della direzione della Giunta regionale competente per materia, sentito l'INFS, ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità;
- la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2021 n. 5169 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/2022";
- il Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini



Regione Lombardia

selvatici (rev. n. 2 del 21 aprile 2021), redatto a cura della Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari del Ministero della Salute;

PRESO ATTO:

- dell'esito del rapporto di prova n. 1123 del 7 gennaio 2022 in provincia di Alessandria, confinante con il territorio della provincia di Pavia, che conferma la positività per Peste Suina Africana (di seguito PSA) da parte del Centro di Referenza Nazionale per le Malattie dei Suini, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e della Marche, sede di Perugia;
- delle conclusioni del verbale dell'Unità di Crisi Regionale (UCR) su PSA del giorno 10 gennaio 2022, agli atti presso questa U.O., secondo le quali *"l'UCR converge sulla necessità che Regione Lombardia adotti un provvedimento sospensivo dell'attività venatoria collettiva e vagante sull'intero territorio della provincia di Pavia. Tali tipologie di caccia possono infatti favorire gli spostamenti dei selvatici nei territori con il rischio che animali infetti portino l'infezione anche in province confinanti, favorendo la diffusione della PSA sul territorio regionale"*;
- della nota del Dirigente della UO Veterinaria prot. n. M1.2022.0002757 del 11 gennaio 2022, avente ad oggetto "Peste Suina Africana - Unità di Crisi Regionale: provvedimenti relativi all'attività venatoria nel territorio della Provincia di Pavia", che indica le azioni che dovranno essere messe in atto su tutta la Provincia di Pavia, ovvero la sospensione dell'attività venatoria vagante con l'ausilio del cane, dell'attività venatoria collettiva (braccata e girata) al cinghiale e dell'attività di controllo del cinghiale eseguita in modalità collettiva;

CONSIDERATO che tali misure sono state condivise con il Ministero della Salute e con le altre Regioni interessate, acquisito il parere favorevole di ISPRA;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione nell'intero territorio regionale, per salvaguardare l'importante filiera suinicola lombarda, disporre la sospensione, sul territorio della Provincia di Pavia e fino all'emanazione di diverso provvedimento, dell'attività venatoria vagante con l'ausilio del cane, dell'attività venatoria collettiva al cinghiale (braccata e girata) e dell'attività di controllo del cinghiale eseguita in modalità collettiva, ove prevista;

VISTO l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle leggi regionali in



Regione Lombardia

materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della scrivente Unità Organizzativa attribuite con DGR n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

DECRETA

1. di sospendere, per le motivazioni espresse in premessa, sull'intero territorio della Provincia di Pavia e fino all'emanazione di diverso provvedimento, l'attività venatoria vagante con l'ausilio del cane, l'attività venatoria collettiva al cinghiale (braccata e girata) e l'attività di controllo del cinghiale eseguita in modalità collettiva, ove prevista;
2. di stabilire che il presente atto sia immediatamente esecutivo;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

FRANCO CLARETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge